

I **DL n.17/2022 ("Decreto Energia")** e **DL 21/2022 ("Decreto Ucraina")** hanno introdotto alcune agevolazioni fiscali per il contenimento dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il DL n.17/2022 (Decreto Energia), prevede le seguenti agevolazioni fiscali:

- all'articolo 4, un credito d'imposta per **le imprese energivore**, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto e l'utilizzo dell'energia nel secondo trimestre 2022, nonché dei costi dell'energia prodotta e autoconsumata (la misura è innalzata al 25% dal successivo DL 21/2022, come sotto evidenziato). Tale credito d'imposta spetta se il prezzo di riferimento dell'energia, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019;
- all'articolo 5, un credito d'imposta per **le imprese a forte consumo di gas naturale**, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato (per usi non termoelettrici) nel secondo trimestre 2022 (la misura è innalzata al 20% dal successivo DL 21/2022, come sotto evidenziato). Tale credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019;
- per il 2022, sono stati introdotti due crediti d'imposta per **le imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi** aventi sede in Italia pari, rispettivamente, al 15% del costo di acquisto del componente AdBlue e al 20% delle spese per l'acquisto di gas naturale liquefatto;
- il riconoscimento, fino al 30.11.2023, di un credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, a **favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno** per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la proroga della misura già prevista per l'ultimo trimestre 2021 e il primo trimestre 2022 riguardo all'applicazione dell'aliquota IVA del 5%, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del 2° trimestre 2022.

Il DL 21/2022 (Decreto Ucraina), prevede le ulteriori agevolazioni fiscali:

- Come sopra indicato l'art.5 del DL 21/2022 prevede un incremento al 25% del credito d'imposta per **le imprese energivore** ex art.4 del DL 17/2022 ed al 20% del credito d'imposta per **le imprese a forte consumo di gas naturale** ex art. 5 del DL 17/2022, con riferimento alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
- per **le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas**, il credito d'imposta è pari al 20% della spesa per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre 2022. Tale credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 2° trimestre 2019;
- per **le imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW** (diverse da quelle energivore), il credito d'imposta è pari al 12% della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale credito d'imposta spetta se il prezzo di riferimento dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte

e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Si ricorda che con riferimento al primo trimestre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica a favore delle sole imprese energivore (ex DM 21 dicembre 2017), come previsto dall'articolo 15 del DL 4/2022 ("Sostegni ter").

Sempre con riferimento ai costi sostenuti nel primo trimestre 2022, l'art.18 del DL 21/2022 prevede per **le imprese esercenti attività agricola e della pesca**, un credito d'imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Tutti questi crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono generalmente cumulabili tra loro, nei limiti del costo sostenuto.

Le modalità attuative della maggior parte di queste agevolazioni saranno stabilite da successivi provvedimenti della Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.